

- All' **A.G.R.E.A**
agea@postacert.regione.emilia-romagna.it
- All' **APPAG Trento**
appag@pec.provincia.tn.it
- All' **ARCEA**
protocollo@pec.arcea.it
- All' **ARPEA**
protocollo@cert.arpea.piemonte.it
- All' **A.R.T.E.A**
artea@cert.legalmail.it
- All' **A.V.E.P.A**
protocollo@cert.avepa.it
- All' Organismo Pagatore **AGEA**
protocollo@pec.agea.gov.it
- All' **Organismo pagatore
della Regione Lombardia**
opr@pec.regione.lombardia.it
- All' OP della Provincia Autonoma di
Bolzano - **OPPAB**
organismopagatore.landeszahlstelle@pec.prov.bz.it
- All' Organismo Pagatore **ARGEA
Sardegna**
argea@pec.agenziaargea.it
- All' Organismo Pagatore **della Regione
Friuli Venezia Giulia**
opr@certregione.fvg.it
- Al **C.A.A. Coldiretti S.r.l.**
caa.coldiretti@pec.coldiretti.it
- Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**
segreteria.caa@pec.confagricoltura.it
- Al **C.A.A. CIA S.r.l.**
amministrazionecaa-cia@legalmail.it
- Al **CAA Caf Agri**
caacafagri@pec.caacafagri.com

- Al **UNICAA**
caa@pec.unicaa.it
- Al **Collegio nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati**
segreteria@pec.peritiagrari.it
- Al **Consiglio dell'ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali**
ufficioprotocollo@conaf.it
- Al **Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati**
agrotecnici@pecagrotecnici.it
orlandi@pecagrotecnici.it
- e, p.c. Al **Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste**
Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale
aoo.dipacsr@pec.masaf.gov.it
- Alla **Regione Veneto**
Area Marketing territoriale,
Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport
Coordinamento Commissione
Politiche agricole
area.marketingterritoriale@regione.veneto.it
- Alla **Leonardo S.p.A**
cybersecurity@pec.leonardo.com
- Alla **RTI Lotto 2 - Servizi di sviluppo e gestione SIAN - Servizi tecnici-agronomici**
protocollo-lotto2@pec.it

Oggetto: Domanda unificata interventi (Sistema Integrato Gestione e Controllo-SIGC) Anticipi PAC 2026.

Sommario

1. Premessa	3
2. Misura dell'anticipo	4
3. Interventi interessati e tempistiche	6
4. Fondo AGRICAT	8
5. Controlli sugli interventi interessati dall'anticipo	8

6. Domanda di modifica e ritiro delle domande	9
7. Controlli relativi alla documentazione antimafia	9
8. Interventi esclusi dall'anticipo	10
9. Agricoltore in attività – Definizione del pagamento medio nazionale del sostegno diretto per ettaro – campagna 2026	11
10. Disposizioni finali	11

1. Premessa

La presente circolare disciplina il pagamento degli anticipi PAC per la campagna 2026, ai sensi dell'art. 44, paragrafo 2, secondo comma, del Reg. (UE) 2021/2116, nonché ai sensi del Reg. (UE) n. 2026/1768 del 14 luglio 2026 e pubblicato nella GUUE in data odierna 21 luglio 2026 che introduce una disciplina più flessibile sui pagamenti degli anticipi in risposta all'aumento dei prezzi dei concimi dovuto alla crisi in Medio Oriente. Infatti, tale disciplina – tenendo conto dell'esposizione al rischio finanziario degli agricoltori, che rende l'attuale livello degli anticipi non più sufficiente nel contesto nazionale, e al fine di sostenere gli agricoltori con problemi di liquidità – modifica le aliquote massime per gli anticipi per i pagamenti diretti di cui al Reg. (UE) n. 2021/2116, in modo da consentire il pagamento di un'aliquota più elevata per l'anno di domanda 2026. Viene pertanto aumentata l'aliquota massima degli anticipi per i pagamenti diretti dal 70% al 75%, entro il limite di cui all'articolo 11 del regolamento (UE, *Euratom*) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio ("regolamento finanziario").

Il Reg. (UE) n. 2026/1768, inoltre, consente agli Stati membri, sempre per l'anno di domanda 2026, di erogare gli anticipi in questione anteriormente al 16 ottobre 2026.

Tale regolamento modifica l'articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, lettera a) del Reg. (UE) n. 2021/2116 già precedentemente emendato dal Reg. (UE) n. 2025/2649 art. 2 par. 7, con il quale sono state innalzate le percentuali fino al 70% per gli interventi sotto forma di pagamenti diretti e fino all'85% per gli interventi di sviluppo rurale basati sulle superfici e sugli animali, riferiti agli impegni assunti ai sensi del Reg. (UE) n. 2021/2115.

La necessità di procedere celermente all'applicazione delle misure eccezionali introdotte è stata evidenziata anche dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste che, con nota prot. n. 310696 del 26 giugno 2026, ha richiesto ad AGEA di porre in essere tutte le urgenti iniziative per l'attuazione del citato Regolamento.

Inoltre, per consentire una tempestiva erogazione dei pagamenti anche nelle fasi successive all'anticipo sopra indicato, si rimanda alla **nota AGEA – Prot. n. 0060045 del 16/07/2026** – con la quale è stato predisposto un documento di pianificazione temporale (**cronoprogramma**) delle attività prodromiche finalizzate all'erogazione dei pagamenti dei saldi entro la data del 31 gennaio 2027, coordinando le operazioni e le funzioni svolte dai diversi soggetti deputati alla partecipazione del singolo processo amministrativo (intervento), individuando tempistiche e adempimenti in capo a ciascuno di essi con lo scopo di semplificare e accelerare anche i pagamenti dei saldi a favore degli agricoltori.

2. Misura dell'anticipo

Il Reg. (UE) n. 2026/1768 introduce una rilevante misura di flessibilità in materia di pagamenti diretti, prevedendo la possibilità di aumentare il livello degli anticipi fino al 75% per l'anno 2026, consentendo di erogare anticipi **anche prima del termine del 16 ottobre 2026**, al fine di rispondere tempestivamente alle esigenze di liquidità delle aziende agricole.

Al fine di tutelare i Fondi UE e rispettare la percentuale massima di aiuto erogabile in fase di anticipo, è opportuno adottare cautele nella determinazione dell'importo erogabile. In particolare, si precisa che per il sostegno di base al reddito per la sostenibilità (titoli) è possibile erogare il 73% del valore del portafoglio titoli dei singoli agricoltori, tenuto conto dell'eventuale riduzione lineare del valore dei titoli che potrà essere eseguita – ove risulti necessario – per alimentare la riserva nazionale 2026.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa che, per ciascun intervento espone gli importi unitari previsti dal PSP (medio, minimo e massimo), l'importo unitario stimato sulla base dei dati comunicati dagli Organismi pagatori e l'importo unitario erogabile in fase di anticipo.

Intervento	Importo unitario previsto da PSP (anno di domanda 2026)			Importo unitario stimato *	Percentuale aiuto erogabile	Importo unitario per il pagamento dell'anticipo
	Medio	Minimo	Massimo			
PD 01 - BISS - Sostegno di base al reddito per la sostenibilità	167,19	150,47	183,91	N.A.	73%	73,00% del valore del portafoglio titoli dell'agricoltore
PD 02 - CRISS - Sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità	81,70	73,53	89,87	84,93	75%	63,70
PD 03 - CIS YF - Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori	83,50	67,00	200,00	169,30	75%	126,97

Intervento	Importo unitario previsto da PSP (anno di domanda 2026)			Importo unitario stimato *	Percentuale aiuto erogabile	Importo unitario per il pagamento dell'anticipo
	Medio	Minimo	Massimo			
PD 05 - ES 2 - Inerbimento delle colture arboree	120,00	81,40	283,57	137,14	75%	102,86
PD 05 - ES 2 - in zone Natura 2000	144,00	97,67	340,28	164,57	75%	123,43
PD 05 - ES 2 - in Zone Vulnerabili ai Nitrati	144,00	97,67	340,28	164,57	75%	123,43
PD 05 ES 3 - Salvaguardia olivi di particolare valore paesaggistico	220,00	167,35	583,33	205,58	75%	154,19
PD 05 ES 3 - in zone Natura 2000	264,00	200,82	700,00	246,70	75%	185,02
PD 05 ES 3 - in Zone Vulnerabili ai Nitrati	264,00	200,82	700,00	246,70	75%	185,02
PD 05 - ES 4 - Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento	110,00	55,00	124,17	58,02	75%	43,51
PD 05 - ES 4 - in zone Natura 2000	132,00	66,00	149,00	69,62	75%	52,21
PD 05 - ES 4 - in Zone Vulnerabili ai Nitrati	132,00	66,00	149,00	69,62	75%	52,21
PD 04 - ES 5 1s - Misure specifiche per gli impollinatori su seminativi (livello 1)	75,00	64,00	85,00	80,94	75%	60,71
PD 04 - ES 5 1s - in zone Natura 2000 (livello 1)	90,00	76,80	102,00	97,13	75%	72,85
PD 04 - ES 5 1s - in Zone Vulnerabili da Nitrati (livello 1)	90,00	76,80	102,00	97,13	75%	72,85
PD 04 - ES 5 a - Misure specifiche per gli impollinatori su colture arboree	250,00	125,00	442,50	302,36	75%	226,77
PD 04 - ES 5 a - in zone Natura 2000	300,00	150,00	531,00	362,84	75%	272,13
PD 04 - ES 5 a - in Zone Vulnerabili ai Nitrati	300,00	150,00	531,00	362,84	75%	272,13
PD 04 - ES 5 s - Misure specifiche per gli impollinatori su seminativi	500,00	250,00	659,00	346,77	75%	260,07
PD 04 - ES 5 s - in zone Natura 2000	600,00	300,00	790,80	416,12	75%	312,09
PD 04 - ES 5 s - in Zone Vulnerabili ai Nitrati	600,00	300,00	790,80	416,12	75%	312,09
PD 06 - CIS(01) - Sostegno accoppiato al reddito per superficie - Frumento duro	93,50	84,15	142,86	142,86	75%	107,15
PD 06 - CIS(02) - Sostegno accoppiato al reddito per superficie - Riso	336,46	302,81	370,11	326,89	75%	245,17
PD 06 - CIS(03) - Sostegno accoppiato al reddito per superficie - Barbabietola da zucchero	657,93	592,14	1.055,00	1.055,00	75%	791,25

Intervento	Importo unitario previsto da PSP (anno di domanda 2026)			Importo unitario stimato *	Percentuale aiuto erogabile	Importo unitario per il pagamento dell'anticipo
	Medio	Minimo	Massimo			
PD 06 - CIS(04) - Sostegno accoppiato al reddito per superficie - Pomodoro da trasformazione	173,64	156,28	191,00	139,26	75%	104,44
PD 06 - CIS(05) - Sostegno accoppiato al reddito per superficie - Oleaginose	101,00	90,90	111,10	90,13	75%	67,60
PD 06 - CIS(06) - Sostegno accoppiato al reddito per superficie - Agrumi	150,85	135,77	397,70	285,68	75%	214,26
PD 06 - CIS(07) - Sostegno accoppiato al reddito per superficie - Olivo	116,97	105,27	128,67	68,58	75%	51,44
PD 06 - CIS(08) - Sostegno accoppiato al reddito per superficie - Colture proteiche - Soia	136,32	122,69	149,95	109,97	75%	82,48
PD 06 - CIS(09) - Sostegno accoppiato al reddito per superficie - Colture proteiche - Leguminose eccetto soia	40,04	29,00	44,04	44,04	75%	33,03

* NB: nel caso in cui l'importo unitario stimato superi l'importo unitario massimo previsto da PSP, questo è posto pari a quest'ultimo.

Con riferimento all'Eco-schema 1 si rappresenta che per l'anno di domanda 2026 il periodo di osservazione per i valori di DDD inizia il 1° ottobre 2025 e termina il 30 settembre 2026, pertanto, gli importi relativi agli anticipi 2026 saranno calcolati sulla base dei dati comunicati dagli Organismi pagatori riferiti alle UBA pagabili rese disponibili da *Classyfarm* secondo le modalità e le tempistiche individuate con la nota Agea prot. n. 660045 del 16 luglio 2026 – Nota Cronoprogramma.

Per quanto attiene ai premi accoppiati per il settore zootecnico, tenuto conto che le condizioni di ammissibilità maturano al 31 dicembre 2026, come per l'Eco-schema 1, gli importi relativi agli anticipi 2026 saranno calcolati sulla base dei capi ammissibili comunicati dagli Organismi pagatori secondo le modalità e le tempistiche individuate con la nota Agea prot. n. 660045 del 16 luglio 2026 – Nota Cronoprogramma.

3. Interventi interessati e tempistiche

Per taluni interventi oggetto di anticipo vi sono delle condizioni di ammissibilità che possono maturare fino al 31 dicembre 2026 mentre per altri interventi è necessario eseguire verifiche ulteriori per garantire il rispetto dei plafond stabiliti dal Piano Strategico Nazionale (PSP).

I pagamenti degli anticipi potranno essere effettuati dagli Organismi Pagatori a partire dal giorno della pubblicazione della presente circolare e fino al 30 novembre 2026 nella seguente modalità consequenziale.

In linea prioritaria e nell'immediatezza, al fine di sostenere gli agricoltori, facendo fronte alle esigenze di liquidità urgenti, e tenuto conto delle verifiche da portare a termine prima di procedere alle erogazioni, **gli interventi interessati dall'anticipo nella misura indicata nella tabella precedente, sono i seguenti:**

- a) **sostegno di base al reddito per la sostenibilità (BISS)**, per cui è possibile erogare fino al valore percentuale del portafoglio titoli dei singoli beneficiari di cui alla tabella precedente, tenuto conto delle istruttorie in corso sulle domande di accesso alla riserva (DAR) 2026. Solo nel caso di superfici dichiarate a pascolo per le quali il criterio di mantenimento non risulta ancora completato, è possibile erogare gli anticipi in misura pari al 50% del portafoglio titoli a condizione che il beneficiario abbia **un codice allevamento e/o un codice pascolo attivo**. Quest'ultima percentuale potrà essere elevata fino al valore di cui alla tabella seguente, esclusivamente all'esito positivo delle verifiche delle condizioni di ammissibilità sul mantenimento delle superfici. In caso di esito negativo delle predette verifiche, gli Organismi Pagatori sono tenuti ad avviare le necessarie procedure di recupero delle somme erogate in anticipo;
- b) **sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità (CRISS)**;
- c) **sostegno complementare per i giovani agricoltori (CIS-YF)** per i quali sono stati verificati i rispettivi requisiti di ammissibilità.

Nella tabella sopra riportata, sono evidenziati (in colore verde) con indicazione dell'intensità degli anticipi da erogare calcolata sulla base dei dati comunicati dagli Organismi Pagatori.

A seguire, considerato che il comparto olivicolo-oleario sta attraversando una delle fasi più delicate degli ultimi decenni (crollo delle quotazioni, aumento dei costi, mancanza di liquidità e il rischio concreto che molti operatori non siano nelle condizioni economiche di affrontare la prossima raccolta), gli Organismi Pagatori potranno procedere all'erogazione degli anticipi per **l'Eco- schema 3** tenuto conto dei risultati dell'AMS resi disponibili da Agea coordinamento (secondo l'intensità degli anticipi da erogare riportata nella tabella come evidenziata di colore blu) escludendo le superfici dei beneficiari selezionati a campione.

Successivamente, in esito al completamento delle ulteriori verifiche relative agli altri interventi, diversi da quelli indicati alle lettere a), b), c) e dell'Eco-schema 3 del presente paragrafo, ovvero con il completamento dei controlli amministrativi, degli esiti dell'AMS resi disponibili, progressivamente, da Agea coordinamento e, laddove necessario, in considerazione dello "status" dei controlli *in loco*, gli

Organismi pagatori potranno procedere all'erogazione degli anticipi per gli altri interventi sulla base degli importi unitari indicati nella tabella precedente **fino al 30 novembre 2026**.

Gli anticipi per i pagamenti diretti versati ai beneficiari prima del 16 ottobre 2026 sono dichiarati dagli Organismi pagatori, ai fini del rimborso, nella tabella 104 relativa al periodo 16/10 – 30/11/2026.

Anteriormente al 1° dicembre 2026 e nella misura massima dell'85 %, gli Organismi Pagatori, tenuto conto dell'esito dei controlli previsti (controlli amministrativi, AMS e dei controlli *in loco*), potranno **erogare gli anticipi anche per il sostegno concesso nell'ambito degli interventi di sviluppo rurale** di cui all'articolo 65, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 2021/2116 come da ultimo dal Reg. (UE) n. 2025/2649.

Tuttavia, si avvisa che l'AMS continuerà comunque l'analisi fino al termine del relativo periodo di osservazione (riportato nell'Allegato 1 del Testo Unico AMS 2026 prot. n. 49174 del 10.06.2026) al fine di assegnare la bandierina definitiva. Nel caso in cui, rispetto a tale esito preliminare venga attribuito un esito definitivo negativo (bandierina rossa), l'Organismo Pagatore dovrà procedere al recupero delle somme corrisposte.

4. Fondo AGRICAT

La percentuale, pari al 3%, dei pagamenti diretti erogati in favore degli agricoltori prima del 16 ottobre 2026, prevista dall'art. 19, del Reg. (UE) 2021/2115 e dall'art. 9 del Decreto ministeriale n. 660087 del 23 dicembre 2022, è assegnata dal 16 ottobre 2026 all'intervento "Fondo mutualizzazione nazionale eventi catastrofici", attivato nell'ambito degli strumenti di gestione del rischio.

Si rammenta, ad ogni buon conto, agli Organismi pagatori di procedere al suddetto prelievo in fase di erogazione degli anticipi PAC come disciplinato dalla circolare AGEA prot. n. 68585 del 19 settembre 2023.

5. Controlli sugli interventi interessati dall'anticipo

Gli anticipi devono essere concessi tenuto conto:

- delle verifiche previste dall'art. 72 del Reg. (UE) n. 2116/2021 nonché dall'art. 4, comma 2 e dagli articoli 11 e ss. del Decreto ministeriale n. 410739 del 4 agosto 2023;
- degli esiti del monitoraggio continuo delle superfici (AMS) di cui all'articolo 70 del Reg. (UE) n. 2116/2021 recepito e disciplinato con Circolare AGEA prot. n. 49174 del 10/06/2026;
- della verifica del requisito di "agricoltore in attività" disciplinata dalla circolare AGEA.2023.12874 del 22 febbraio 2023 e s.m.i.

Al fine di evitare di corrispondere pagamenti non dovuti, l'anticipo deve essere calcolato tenuto conto anche di quanto previsto dal D.lgs. 17 marzo 2023 n. 42 e s.m.i. che prevede un meccanismo sanzionatorio sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune.

Il pagamento dell'anticipo deve essere utilizzato per compensare i crediti verso il beneficiario, secondo le ordinarie procedure di compensazione.

Si richiama, inoltre, l'attenzione di Codesti Organismi Pagatori sul dovere di assumere ogni adeguata cautela, quale la sottoposizione degli anticipi stessi a condizione risolutiva, al fine di evitare l'erogazione di pagamenti in eccesso ai beneficiari e di recuperare rapidamente ed efficacemente le eventuali somme indebitamente percepite, alla luce delle risultanze emergenti dal completamento dell'istruttoria delle domande. Delle cautele adottate debbono essere informati i beneficiari.

A tutela degli interessi finanziari dell'Unione, l'Amministrazione ha il potere/dovere di recuperare gli anticipi indebitamente percepiti prima dell'esecuzione del pagamento finale, nonché di modificare le proprie determinazioni in relazione alle attività eseguite per garantire il rispetto dei massimali di spesa.

6. Domanda di modifica e ritiro delle domande

Con riferimento alla gestione delle domande di aiuto, gli Organismi pagatori dovranno altresì tenere conto delle modifiche all'articolo 7 del Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173. In particolare, l'eventuale pagamento degli anticipi prima del 16 ottobre 2026 non determina l'automatica anticipazione del termine per la modifica o il ritiro, totale o parziale, delle domande di aiuto.

Pertanto, anche nel caso di erogazione anticipata prima del 16 ottobre, i beneficiari potranno modificare o ritirare le domande entro il termine stabilito dallo Stato membro, comunque non oltre 15 giorni di calendario prima della data prevista per il pagamento della prima rata ordinaria ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2, primo comma, del Regolamento (UE) 2021/2116, e non già 15 giorni prima della data di pagamento dell'anticipo.

Restano ferme le limitazioni previste dalla normativa unionale in materia di modifiche e ritiri delle domande, con particolare riferimento ai casi di controlli in loco già comunicati, controlli in loco senza preavviso che abbiano evidenziato non conformità, nonché alle non conformità relative a condizioni di ammissibilità non monitorabili rilevate con mezzi diversi dal sistema di monitoraggio delle superfici o dai controlli amministrativi.

7. Controlli relativi alla documentazione antimafia

Considerato che la crisi in Medio Oriente sta determinando un ulteriore aumento dei costi di produzione in particolare nel settore primario agricolo per effetto dell'ulteriore sostanziale aumento dei prezzi del

petrolio e considerato il quadro generale descritto in premessa, per far fronte alle esigenze di immediata liquidità degli agricoltori esposti al rischio finanziario a seguito della suddetta crisi, il Reg. (UE) n. 2026/1768 ha disposto misure eccezionali per consentire la necessaria flessibilità per anticipare l'erogazione e innalzare il livello degli anticipi.

Ulteriormente, viste le segnalazioni pervenute da alcuni Organismi Pagatori in merito alle criticità di accesso alla piattaforma della BDNA (Banca Dati Nazionale Antimafia), si rende necessario porre in essere tutte le iniziative occorrenti al pronto ristoro degli agricoltori mediante il pagamento degli anticipi disposto dal richiamato Regolamento.

Pertanto, sulla base di prassi consolidate, confortate da precedenti pareri formalmente acquisiti presso il Ministero dell'Interno, occorre richiamare la disciplina che consente di procedere al pagamento delle somme nelle more dell'acquisizione dell'informativa antimafia. In conformità all'articolo 92, comma 3, del decreto legislativo del 6 novembre 2011 n. 159, infatti, è consentito procedere, ove sussistano le condizioni di urgenza, al pagamento sotto condizione risolutiva.

In attuazione di quanto sopra si ritiene, pertanto, di individuare la seguente modalità operativa da attuare per i procedimenti di erogazione degli anticipi disposti dal Regolamento in trattazione che si applica esclusivamente dalla data di pubblicazione della presente circolare e fino ai successivi 30 giorni. Decorso detto periodo, gli Organismi Pagatori dovranno seguire le procedure ordinarie previste dalla normativa antimafia vigente.

In primo luogo, occorre la verifica da parte degli Organismi pagatori della sussistenza nei propri sistemi informativi del caricamento della richiesta di informazione antimafia per le domande di aiuto oggetto di anticipazione.

Soddisfatto tale adempimento, ai sensi del succitato art. 92, è possibile procedere all'erogazione degli anticipi sotto condizione risolutiva, in attuazione della regolamentazione dell'Unione, quale norma primaria che ha riconosciuto, in via eccezionale, l'esigenza di immediato ristoro a favore dei beneficiari nella misura e con le anticipate tempistiche disposte rispetto alle annualità precedenti.

Eseguiti i pagamenti sotto condizione risolutiva, occorre procedere ad un sistematico monitoraggio che consenta di intercettare puntualmente le informazioni pervenute dalla BDNA ai fini dell'attivazione, ove ne ricorrano i presupposti, delle conseguenti azioni di recupero delle somme anticipate.

8. Interventi esclusi dall'anticipo

Sono esclusi dal pagamento dell'anticipo di cui alla presente circolare i beneficiari che hanno presentato domanda di trasferimento titoli, in qualità di cedenti, che non sono ancora perfezionati alla data di concessione dell'anticipazione, nonché tutti gli interventi diversi da quelli richiamati nel paragrafo 2.

Per questi ultimi, all'esito del consolidamento dei dati da parte degli Organismi Pagatori nonché delle verifiche amministrative, dei controlli in loco e delle risultanze dell'AMS, si potrà procedere al relativo pagamento degli anticipi.

9. Agricoltore in attività – Definizione del pagamento medio nazionale del sostegno diretto per ettaro – campagna 2026

In materia di agricoltore in attività, l'art. 4, comma 2, del Decreto ministeriale n. 660087 del 23 dicembre 2022 stabilisce che è agricoltore attivo colui che, in riferimento all'anno di domanda precedente a quello di presentazione della domanda di aiuto, ha diritto a percepire pagamenti diretti per un ammontare non superiore a € 5.000,00 prima dell'applicazione di eventuali riduzioni e sanzioni.

Nel caso in cui un agricoltore non abbia presentato domanda di aiuto per i pagamenti diretti relativamente all'anno precedente, il requisito in questione è accertato moltiplicando il numero di ettari ammissibili a disposizione dell'agricoltore nell'anno di presentazione della domanda unica per il pagamento medio nazionale del sostegno diretto per ettaro dell'anno precedente.

Tale valore, per l'anno 2026, è pari a **367,26 euro/ettaro** (come già comunicato agli Organismi Pagatori) tenuto conto che:

- il massimale nazionale fissato dall'allegato IX del Reg. (UE) n. 2021/2115 è pari a 3.496.243.863 €;
- il numero totale di ettari ammissibili dichiarati per l'anno 2025 dagli Organismi pagatori è pari a 9.519.784,70 ettari.

10. Disposizioni finali

La presente circolare si applica a tutti gli interventi SIGC e, ove necessario, a valle della trasmissione dell'aggiornamento dei dati pervenuti dagli Organismi Pagatori, potrà essere emanata una successiva circolare per l'eventuale adeguamento (anche in aumento) degli *unit amount* da utilizzare per i pagamenti anticipati fino al 30 novembre p.v..

Resta fermo il principio in base al quale l'Amministrazione - in autotutela - può comunque modificare le proprie determinazioni alla luce delle conclusioni istruttorie, compresa l'entità del contributo già erogato, al fine di garantire il rispetto dei massimali di spesa previsti dalla Regolamentazione UE e nazionale.

IL DIRETTORE
(Salvatore CARFI)

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica
digitale ai sensi degli artt. 21 e 23 del D.Lgs n. 82/2005